



# LA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2939 DEL 2021





# OGGETTO

## ■ IRPEG

(imposta sul reddito delle persone giuridiche), dal 2004 è stata sostituita dall'IRES (imposta sul reddito delle società)

## ■ IVA

(imposta valore aggiunto)

## ■ IRAP

(imposta regionale sulle attività produttive )



OPERAZIONE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTE.  
L'OPERAZIONE È AVVENUTA, MA IL SOGGETTO INDICATO  
COME PARTE DELLA TRANSAZIONE NON È QUELLO  
REALE




# PARTI COINVOLTE:

AGENZIA DELLE ENTRATE



SIRMET



L'Agenzia delle Entrate ha avviato un contraddittorio con la Sirmet, (Società Industriale Recupero Metalli Srl) cioè ha richiesto alla società di chiarire le operazioni commerciali intrattenute con un'altra società, la Mediterranea Metalli Srl.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che queste operazioni fossero soggettivamente inesistenti, cioè che la società coinvolta non fosse davvero la controparte della transazione, in quanto si sospettava che fosse una "società cartiera".



# ORGANI GIURISDIZIONALI

## COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI (CTP).

Sono il primo grado di giudizio, dove si valutano i fatti e le prove relative alla contestazione fiscale

## COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI (CTR)

Sono il secondo grado di giudizio, che esaminano le decisioni prese dalla CTP.

## CORTE DI CASSAZIONE

è un organo giurisdizionale di terzo grado, il cui ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge nelle sentenze dei tribunali inferiori, senza entrare nel merito dei fatti.





# RICOSTRUIAMO I FATTI.,,

— L'amministrazione finanziaria notificava alla Sirmet un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP ed IVA, in cui contestava alla Sirmet delle presunte irregolarità fiscali legate a quelle imposte.

— La Sirmet non era d'accordo con l'avviso di accertamento, per questo impugnava l'atto impositivo davanti alla CTP di Bergamo.

— La CTP ha concluso che non c'erano prove sufficienti per dimostrare che la Sirmet fosse consapevole di aver preso parte a una frode fiscale.

Di conseguenza accoglieva il ricorso della Sirmet ed annullava l'atto impositivo.



# RICOSTRUIAMO I FATTI..

— L'Amministrazione finanziaria, insoddisfatta della decisione della CTP, ha proposto un appello ad un tribunale superiore, la CTR.

— La CTR (II grado) accoglieva il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, stabilendo quindi che l'avviso di accertamento fosse valido ed efficace, annullando quindi la decisione della CTP.





## PARTE RICORRENTE

La Sirmet non era d'accordo con la decisione della CTR, perciò ha proposto ricorso in Cassazione. Avvalendosi dell'articolo 360, 1 comma n°3, del codice di procedura civile, ha impugnato la decisione della CTR per 2 motivi legali.

Art 360 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: (3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro:"

## RICOSTRUIAMO I FATTI...



## PARTE CONTRORICORRENTE

L'AGENZIA DELLE ENTRATE non era d'accordo con il ricorso della Sirmet, perciò **RESISTE MEDIANTE CONTRORICORSO** in Cassazione.





# MOTIVI DI RICORSO DELLA SIRMET



La contribuente contestava la violazione degli articoli: 39 comma 1, del Dpr 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 del cod. civ., sostenendo che la CTR aveva erroneamente imposto l'onere della prova su di lei.

Secondo la Sirmet doveva essere l'Amministrazione finanziaria a dimostrare che le fatture fossero collegate a operazioni soggettivamente inesistenti e non lei stessa a dimostrare la propria buona fede nell'utilizzo di queste fatture.

La contribuente censurava la violazione dell'articolo 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993 (come mod. dall'art. 8, comma 1, del Dl n. 16 del 2012), sostenendo che la CTR aveva erroneamente negato la deduzione dei costi aziendali per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti (e non oggettivamente inesistenti).

# Articolo 39

comma 1, del DPR n. 600 del 1973:

- Redditi determinati in base a scritture contabili

Comma 1: Per i redditi d'impresa, derivanti dall'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ufficio procede alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente quando risulta che l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione siano desumibili:

a) dalle risultanze dei verbali e dei questionari previsti dall'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4);


b) dai dati e notizie raccolti dall'ufficio ai sensi dei numeri 5) e 7) dello stesso articolo 32;

c) dal controllo delle scritture contabili e di ogni altra documentazione rilevante ai fini dell'accertamento, anche se non obbligatoria;

d) dal confronto con dichiarazioni di altri soggetti;

e) da indagini finanziarie effettuate ai sensi del quinto comma dell'articolo 32\*

## ARTICOLO 2697 DEL COD. CIVILE



- Onere della prova

Comma 1: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Comma 2: Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

## ART. 14. COMMA 4-BIS DELLA LEGGE N. 537/1993

“Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, accertato con sentenza passata in giudicato.

Sono altresì indeducibili i costi e le spese relativi a beni o servizi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.

Tuttavia, la deducibilità è ammessa qualora il contribuente dimostri che i beni o servizi sono stati effettivamente acquisiti e che il relativo costo è stato sostenuto per il compimento di attività produttive di reddito.”

## DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO.

La Corte sostiene che, se l'A.F. avesse deciso di negare la detrazione dell'iva , essa avrebbe avuto l'onere di provare, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che la Sirmet era consapevole che l'operazione fosse finalizzata all'evasione dell'imposta. Se l'A.F. avesse fornito tali prove, la contribuente avrebbe dovuto provare la sua buona fede e la sua massima diligenza come operatore.

L'A.F. dimostrò tali prove, mentre la Sirmet non fornì neanche le prove per dimostrare la sua buona fede e la sua diligenza.



DI CONSEGUENZA: LA CORTE RIGGETTA IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PRESENTATO DALLA SIRMET, IN QUANTO LO RITIENE INFONDATO.

## DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO.


La corte di cassazione chiarisce in tema di IRPEE e IRAP, la deducibilità dei costi:

- -I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili dalle imposte se sono stati effettivamente sostenuti, anche se l'acquirente era consapevole della frode.
- -La deducibilità vale però solo se sono rispettati i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, e se tali costi riguardano beni o servizi usati per compiere un reato colposo (e non doloso).



LA CORTE HA QUINDI ACCOLTO IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO PRESENTATO DALLA CONTRIBUENTE. POICHÈ HA RITENUTO CHE CI FOSSE UN ERRORE NELLA DECISIONE DELLA (CTR) .





GRAZIE DELL'ATTENZIONE

